



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di: Giovanni Fanticini – settore civile Gennaro Sessa – settore penale



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 1788 del 17 gennaio 2024, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore D. Cavallari

LAVORO. DISABILITÀ. COMUNITÀ EUROPEA. Direttiva 2000/78/CE - Interpretazione - Caregiver del disabile - Nozione - Tutela antidiscriminatoria - Estensione - Garanzia della parità di trattamento - Adozione di soluzioni ragionevoli - Onere della prova.

La Sezione Lavoro ha chiesto, ai sensi dell'art. 276 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

- a) se il diritto dell'Unione europea deve interpretarsi, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che sussiste la legittimazione del *caregiver* familiare di un minore gravemente disabile il quale deduca di avere patito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell'attività di assistenza da lui prestata ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al medesimo disabile, ove quest'ultimo fosse il lavoratore, dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- b) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla questione *sub* a), il diritto dell'Unione europea va interpretato, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che grava sul datore di lavoro del *caregiver* l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire, pure in favore del detto *caregiver*, il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello di quanto previsto per i lavoratori disabili dall'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- c) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla questione *sub* a) e/o alla questione *sub* b), il diritto dell'Unione europea va interpretato, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che, ai fini dell'applicazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, si deve intendere per *caregiver* qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che in un ambito domestico si prende cura, pure informalmente e in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non è assolutamente autosufficiente nello

svolgimento degli atti quotidiani della vita o se il diritto dell'Unione europea va interpretato nel senso che la definizione di *caregiver* è più ampia o più ristretta di quella sopra riportata.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 1900 del 18 gennaio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore C. Marotta

LAVORO. IMPRESA. FAMIGLIA. Impresa familiare - Art. 230 *bis*, comma 3, c.c. - Convivenza di fatto di accertata stabilità - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.

Le Sezioni Unite Civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Lavoro con l'ordinanza interlocutoria n. 2121 del 24 gennaio 2023), hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., all'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed all'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230 bis c.c., norma che, al primo comma, dispone che «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» e, al terzo comma, indica che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», ma non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio.

Muovendo dalla preliminare considerazione riguardante l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 230 ter c.c. (introdotto dall'art. 1, comma 46, l. n. 76 del 2016) insuscettibile di applicazione o di interpretazione retroattiva, il dubbio di legittimità costituzionale concerne la potenziale irragionevolezza del trattamento differenziato del lavoro prestato nell'impresa dal convivente rispetto a quello del familiare, che non può essere superato dalla S.C. mediante un'interpretazione estensiva - e conforme alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi enunciati dalla Corte EDU - dell'art. 230 bis c.c. in ragione dell'insuperabile testo della disposizione e dei rischi di distonia del sistema ingenerati da una siffatta lettura.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 1178 dell'11 gennaio 2024, Presidente C. Marotta, Relatore D. Cavallari

IMPIEGO PUBBLICO. SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Proscioglimento del dipendente pubblico all'esito di giudizio contabile - Rimborso delle spese legali a carico dell'amministrazione - Estensione anche alle spese in eccesso rispetto a quelle liquidate giudizialmente - Contrasto di giurisprudenza.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalla Sezione Seconda e dalla Sezione lavoro, concernente il preteso diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all'esito di un giudizio contabile, «ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza, il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo, se vi siano dei limiti a tale diritto e se questo sussista ancora dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174 del 2016».

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 1113 dell'11 gennaio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore L. Orilia

ORDINAMENTO FORENSE. Elezioni dei consigli degli ordini forensi - Cause di ineleggibilità - Ammissione con riserva del candidato.

In tema di elezioni dei consigli degli ordini forensi, le Sezioni Unite hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'ammissibilità della candidatura con riserva e della possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all'esito dello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta.

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 1930 del 18 gennaio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore A. Carrato

SERVIZI PUBBLICI - Servizio idrico integrato - Affidamento "in house" - Presupposti e criteri di scelta - Regole sulla costituzione in forma societaria e sull'assetto organizzativo del soggetto gestore "in house".

Le Sezioni Unite hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni coinvolte, che attengono a:

- a) i presupposti per l'affidamento *in house* quale forma di gestione del servizio idrico integrato e all'individuazione dei limiti di esercizio del potere discrezionale degli enti locali ricadenti nell'ambito ottimale;
- b) se la relativa scelta è soggetta al rispetto di un necessario obbligo di adeguata ed analitica motivazione (col supporto di relazione tecnica e piano economico-finanziario) circa le ragioni di fatto e di convenienza che giustificano l'affidamento diretto *in house* della gestione del servizio idrico integrato rispetto alle altre opzioni, dando conto perciò delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività derivanti dalla forma di gestione prescelta, con riferimento agli obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché con riguardo all'ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- c) se la costituzione in forma societaria del soggetto gestore *in house* o l'acquisto delle partecipazioni (nonché il loro mantenimento), affinché lo stesso sia interamente ed obbligatoriamente partecipato da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito ottimale, debba avvenire nel rispetto delle norme del Tusp (d.lgs. n. 175 del 2016);
- d) se l'assetto organizzativo del soggetto *in house* gestore del servizio idrico integrato debba rispettare le condizioni e requisiti richiesti per il "controllo analogo congiunto" (o pluripartecipato) da parte di tutti gli enti locali soci (quand'anche con partecipazioni di

minoranza o minime) e per l' "attività prevalente" (previsti dal Codice dell'ambiente, dal Codice dei contratti pubblici e dal Tusp).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 477 del 8 gennaio 2024, Presidente C. De Chiara, Relatore L. Nazzicone

INDEBITO OGGETTIVO. Caducazione contratto - Ripetizione indebito - Rilevanza dello stato di buona o mala fede delle parti aventi diritto alla prestazione - Decorrenza - Dalla esecuzione della prestazione.

In tema di indebito oggettivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se, in caso di caducazione contrattuale, trovi limitazione l'applicazione dell'istituto della ripetizione dell'indebito, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., quanto alla rilevanza dello stato di buona o mala fede rispetto a parti contraenti che, in forza del contratto, avevano entrambe pieno diritto alla prestazione ricevuta, onde debba escludersi la rilevanza dello stato psicologico dell'*accipiens*, ai fini della determinazione dell'obbligo restitutorio, che invece-secondo la ratio del rimedio negoziale (nella specie, risoluzione) - dovrebbe decorrere ragionevolmente dall'avvenuta esecuzione della prestazione.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 523 del 8 gennaio 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore C. Crolla

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Ristrutturazione del debito - Natura - Conseguenze in caso di fallimento - Caducazione del negozio - Modalità.

In tema di ristrutturazione del debito, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla natura dell'accordo di ristrutturazione, onde verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l'eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativa del creditore contraente.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 926 del 10 gennaio 2024, Presidente C. De Chiara, Relatore P. Catallozzi

SOCIETÀ. Delibera di fusione opposta nel registro delle imprese - Procedibilità dell'opposizione del creditore - Ambito di estensione dell'art. 2504-quater c.c.

In tema di società, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla procedibilità o meno dell'opposizione del creditore in seguito all'iscrizione, nel Registro delle Imprese, della delibera di fusione opposta : in particolare, se l'effetto preclusivo previsto dall'art. 2504-quater c.c. interessi o meno anche i casi di inefficacia relativa dell'atto di fusione, se sia adeguato, per il creditore opponente pregiudicato, il solo rimedio risarcitorio e se sia ragionevole e coerente, da un punto di vista sistematico, la prevalenza data dal giudice di merito alle esigenze di tutela e stabilità dei traffici rispetto agli interessi individuali del creditore medesimo.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 973 del 10 gennaio 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore G. Dongiacomo

FALLIMENTO. Accordo di ristrutturazione - Assenza di accordo del debitore con creditori destinatari di soddisfacimento integrale - Applicabilità dell'art. 182-bis l.fall.

In tema di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se l'art. 182-bis, comma 4, l.fall., lì dove prevede che il tribunale deve omologare l'accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando tale adesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando la proposta di soddisfacimento è per l'amministrazione più conveniente dell'alternativa liquidatoria, possa o meno trovare applicazione anche nel caso in cui il debitore non abbia raggiunto alcun accordo con gli altri creditori in quanto destinatari di soddisfacimento integrale.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 1400 del 15 gennaio 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore P. Vella

SOCIETÀ. Art. 2358 c.c. - Applicabilità alle cooperative e alle banche popolari costituite in tale forma.

In tema di accertamento del credito vantato da una Banca popolare, in relazione al mutuo fondiario dalla stessa erogato, ritenuto dal giudice del merito collegato all'acquisto di azioni emesse dalla medesima mutuante, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente l'applicabilità o meno dell'art. 2358 c.c. (c.d. divieto di assistenza finanziaria

nell'acquisto di azioni proprie) alle cooperative e, più in particolare, alle banche popolari costituite in tale forma.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 2023 del 19 gennaio 2024, Presidente G. Bisogni, Relatore U.L.C.G. Scotti

SERVIZI PUBBLICI. Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi - Diritto al recupero - Condizioni e limiti - Fondamento.

In tema di giudizio di accertamento negativo dell'obbligo di pagamento, da parte di un privato, degli oneri relativi al servizio idrico integrato, determinati retroattivamente per conguaglio, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione (su cui ritiene altresì esservi contrasto) relativa all'individuazione del fondamento normativo sul quale l'Autorità regolatrice, nel 2013 e nel 2014, si è considerata legittimata a intervenire, non solo fissando per il futuro una tariffa rispettosa del principio del recupero integrale dei costi, ma anche incidendo retroattivamente sui contratti con l'utenza, recuperando i costi non scaricati in tariffa secondo il precedente sistema tariffario e abilitando i gestori a chiedere un ulteriore corrispettivo in via retroattiva, con riferimento ai consumi già effettuati nel vigore di una differente tariffa; nel caso in cui si ravvisi il fondamento normativo - primario o secondario - di tale potere, la medesima ordinanza interlocutoria ritiene che si dovrà censire la compatibilità di tale soluzione con l'ordinamento eurounitario ed il diritto dei consumatori, nonché stabilire se l'utente possa far valere l'illegittimità della previsione amministrativa che consente il recupero di partite pregresse incidenti su rapporti dareavere già prescritti e quale sia l'onere probatorio circa l'imprevedibilità ex ante dei costi che giustificano il recupero successivo.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 2384 del 24 gennaio 2024, Presidente M. Acierno, Relatore G. Mercolino

CONTRATTI BANCARI. Contratto di conto corrente - Cessione d'azienda ad efficacia differita - Art. 2588 c.c. - Comunicazione al terzo contraente - Individuazione della data di decorrenza del termine per recedere dal contratto - Questione di rilevanza nomofilattica.

In tema di giudizio di accertamento negativo con domanda riconvenzionale della banca, volta al pagamento del saldo passivo del conto corrente, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione riguardante l'individuazione della data di decorrenza del termine per l'esercizio del diritto

di recesso dal contratto di conto corrente bancario, in caso di trasferimento dell'azienda ad efficacia differita, del quale sia data comunicazione al terzo contraente in data anteriore a quella fissata dalle parti per l'operatività del trasferimento stesso.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 2385 del 24 gennaio 2024, Presidente C. De Chiara, Relatore P. Catallozzi

BORSA. Acquisto di bond argentini - Nullità - Domande restitutorie e risarcitorie - Lucro cessante - Decorrenza degli interessi compensativi - Individuazione della data di decorrenza del termine per recedere dal contratto - Questione di rilevanza nomofilattica.

In tema di giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'acquisto di bond argentini e l'accertamento della violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi, con conseguenti domande restitutorie e risarcitorie, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, interessata dal ricorso incidentale, relativa alla individuazione della data di decorrenza degli interessi compensativi da lucro cessante nell'ambito del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 2386 del 24 gennaio 2024, Presidente C. De Chiara, Relatore A.M. Perrino

BORSA. Acquisto di bond argentini - Risoluzione per inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi - Domanda restitutoria - Cedole maturate prima della proposizione della domanda - Restituzione da parte degli investitori - Questione di rilevanza nomofilattica.

In tema di giudizio volto ad ottenere la risoluzione dell'acquisto di bond argentini, a causa della violazione, da parte dell'intermediario, dei propri obblighi informativi, con conseguente domanda restitutoria, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, su cui ha rilevato altresì l'esistenza di un contrasto, inerente la restituzione delle somme percepite dagli investitori anche a titolo di cedole, a far tempo dall'acquisto dei titoli e non già, come stabilito dal provvedimento di merito impugnato, a far data dalla domanda.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 2402 del 25 gennaio 2024, Presidente M. Marulli, Relatore M. Falabella

SOCIETÀ. Società partecipata da ente pubblico - Potere di nomina degli amministratori riservato a quest'ultimo - Trasformazione della società e revoca degli amministratori - Applicabilità dell'art. 2449 c.c. - Questione di rilevanza nomofilattica.

In tema di giudizio di risarcimento del danno per illegittima revoca senza giusta causa dalle funzioni di amministratore di una società partecipata da ente pubblico, di cui l'amministratore revocato è espressione, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione riguardante l'applicabilità o meno dell'art. 2449 c.c. e la conseguente individuazione della legittimazione passiva, che la decisione di merito impugnata ha riferito alla società e non all'ente pubblico socio di maggioranza (nella specie AGEA).

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 2592 del 29 gennaio 2024, Presidente M. Di Marzio, Relatore A.M. Perrino

CONTRATTI. Contratti tra professionista e consumatore - Accertamento della chiarezza e comprensibilità delle clausole da parte di AGCM - Configurabilità di una presunzione suscettibile di prova contraria - Motivazione rafforzata.

In tema di contratti tra professionista e consumatore e segnatamente di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali anche nella prospettiva dell'accertamento, da parte del AGCM, di un significativo squilibrio, a carico del consumatore, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in ordine alla configurabilità di una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che comporterebbe il dovere di motivazione rafforzata ivi stabilito.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 2880 del 31 gennaio 2024, Presidente G. Bisogni, Relatore A. Fidanzia

ACQUE. Servizio idrico integrato - Costi - Fondamento normativo o contrattuale del potere di incidere retroattivamente sulla tariffa - Potere dell'utente di far valere l'illegittimità della previsione sul recupero di partite pregresse - Onere probatorio della imprevedibilità dei costi.

In tema di costi del servizio idrico integrato, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'individuazione del fondamento normativo, primario o secondario, oppure contrattuale del potere dell'Autorità di regolazione di incidere retroattivamente sulla tariffa per il recupero dei costi pregressi in relazione a consumi già effettuati dall'utente e non scaricati in tariffa secondo il previgente sistema tariffario, alla compatibilità di detto recupero con la ratio della Direttiva 2000/60/UE, come interpretata dalla CGUE, e alla possibilità per l'utente di far valere, in sede amministrativa, l'illegittimità della previsione che consente il recupero di partite pregresse, nella parte in cui interviene sui rapporti di dare-avere già prescritti, nonché all'attribuzione in capo al gestore del servizio dell'onere probatorio dell'imprevedibilità, a suo tempo, dei costi di oggetto di recupero e alla sua compatibilità con la presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo dell'autorità regolatrice che ha determinato i costi oggetto di conguaglio.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 433 dell'8 gennaio 2024, Presidente M. Falaschi, Relatore G. Fortunato

PROCEDIMENTI SPECIALI. Provvedimento di mutamento del rito -Tardiva adozione - Conseguenze processuali - Modalità di deduzione del vizio in Cassazione

In tema di riti speciali di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa, essendo necessario affrontare la questione relativa alle conseguenze processuali che derivano dalla tardiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150 del 2011 e delle modalità di deduzione del vizio in cassazione, attesa la sua rilevanza e la presenza di un unico precedente giurisprudenziale in tema.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 984 del 10 gennaio 2024, Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore G. Fortunato

ACQUE. Attività di analisi e certificazione svolte da società *in house* - Qualificazione - Requisiti di liceità.

In tema di igiene e acque pubbliche, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa, inerente alla qualificazione e ai requisiti di liceità delle attività di analisi e certificazione svolte da società *in house*, in assenza di precedenti specifici e per la rilevanza nomofilattica delle questioni in discussione.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 1522 del 15 gennaio 2024, Presidente L. Orilia, Relatore M. Falaschi

RICORSO PER CASSAZIONE. Equa riparazione - Richiesta di decisione *ex* art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c., da parte di un'Amministrazione dello Stato - Definizione del giudizio di cassazione in conformità alla proposta di cui all'art. 380-*bis*, comma 1, c.p.c. - Responsabilità aggravata *ex* art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

In tema di spese giudiziali e di responsabilità aggravata, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa, per la rilevanza nomofilattica della seguente questione: se il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., in caso di definizione

del giudizio di cassazione in conformità alla proposta di cui all'art. 380-bis, comma 1, c.p.c., possano essere applicati anche quando a chiedere la decisione ai sensi dell'art. 380 bis., comma 2, c.p.c., sia stata un'Amministrazione dello Stato.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 2591 del 29 gennaio 2024, Presidente F. Manna, Relatore L. Cavallino

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO. Custode nominato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1982 - Qualificazione del rapporto intercorso con la Pubblica amministrazione - Conseguenze in tema di riconoscimento degli interessi ex art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002.

In tema di liquidazione del compenso (e del riconoscimento degli interessi moratori), spettante al custode, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla qualificabilità del rapporto con il custode nominato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1982 come transazione commerciale *ex* art. 2 d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 2594 del 29 gennaio 2024, Presidente L. Orilia, Relatore C. Besso Marcheis

PROVA CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE. Giudizio incidentale - Domanda riconvenzionale avente ad oggetto un documento differente rispetto a quello per il quale vi sia stata la sospensione - Ammissibilità o meno.

In tema di querela di falso, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'oggetto del giudizio incidentale di querela di falso e alla possibilità della proposizione di una domanda riconvenzionale avente ad oggetto un documento differente rispetto a quello in relazione al quale vi sia stata la sospensione del processo *a quo*.

16

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 1076 del 10 gennaio 2024, Presidente F. Travaglino, Relatore E. Vincenti

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA. Attività di progettazione di opera pubblica - Art. 2050 c.c. - Applicabilità.

In tema di responsabilità civile, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione riguardante la possibilità di ricondurre l'attività di progettazione di opera pubblica (nella specie, realizzazione della galleria sotterranea della linea Alta Velocità del nodo di Bologna) nell'alveo dell'art. 2050 c.c., in quanto configurabile come attività pericolosa.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 2242 del 22 gennaio 2024, Presidente L.A. Scarano - Relatore P.A.P. Condello

CONTRATTI DELLA P.A. Prestazioni sanitarie - Contratto con strutture sanitarie accreditate - Forma scritta *ad substantiam* - Necessità - Indebito arricchimento - Liquidazione dell'indennità - Criteri.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle seguenti questioni:

- la prima , relativa alla individuazione della natura giuridica delle Aziende Sanitarie Locali e delle forme che, di conseguenza, l'attività da esse svolta deve rivestire, essendo evidente che laddove dovesse riconoscersi la natura di ente pubblico in senso stretto, le Aziende sarebbero tenute a rispettare determinate formalità per la stipulazione dei contratti, mentre la qualificazione in termini di enti pubblici economici imporrebbe di ritenere che esse esercitano la loro attività secondo le regole del diritto privato e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte alle pubbliche amministrazioni;
- la seconda, attinente ai criteri di liquidazione dell'indennità ex art. 2041 c.c., in ipotesi di prestazioni erogate in regime di accreditamento e sottoposte a tetti di spesa vincolanti: in particolare, se la suddetta indennità debba essere liquidata nei limiti delle spese effettivamente sostenute dalla struttura sanitaria, con esclusione di quanto quella avrebbe percepito a titolo di profitto, o se piuttosto debba estendersi sino a ricomprendere l'intero importo dovuto per le prestazioni sanitarie erogate nel periodo di riferimento, tenuto conto del risparmio di spesa per l'Amministrazione.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 191 del 4 gennaio 2024, Presidente C. Marotta, Relatore A. Di Paolantonio

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE. Eccedenza di personale - Individuazione con riferimento alle ore da lavorare e non alle posizioni lavorative - Corretta esegesi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e significato del richiamo al contratto di solidarietà di cui al successivo comma 5.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in ragione della loro complessità e rilevanza, delle questioni relative:

- a) all'esegesi del dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui fa riferimento alle «situazioni di soprannumero» e alle «eccedenze di personale», dovendosi verificare se tale eccedenza rilevante per il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà possa essere riferita anche al numero complessivo delle ore lavorative necessarie per il funzionamento dell'ente, senza richiedere una valutazione per singoli servizi e per profili professionali;
- b) al carattere precettivo o programmatico del comma 5 del medesimo art. 33 e sul significato che assume nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato il richiamo al contratto di solidarietà.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 1144 dell'11 gennaio 2024, Presidente C. Marotta, Relatore A. Zuliani

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA. Impiegato temporaneamente assegnato a commissariato istituito per far fronte ad emergenze straordinarie - Individuazione della contrattazione collettiva applicabile e del legittimato passivo nelle azioni a tutela di diritti maturati durante l'assegnazione.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in ragione della loro rilevanza, delle questioni relative alla individuazione della contrattazione collettiva applicabile ai pubblici impiegati temporaneamente assegnati ai commissariati istituiti per fare fronte a emergenze straordinarie e alla legittimazione passiva nelle azioni proposte a tutela di diritti che si assumono maturati durante tale assegnazione.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 1636 del 16 gennaio 2024, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore S. Casciaro

IMPIEGO PUBBLICO. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. Dirigenti medici - Incarico a termine presso altro Stato dell'UE - Diritto all'aspettativa - Sussistenza - Verifica.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione riguardante il diritto all'aspettativa dei dirigenti medici del S.S.N. per l'espletamento di incarico a termine (nella specie di aiuto ospedaliero presso una struttura sanitaria di Strasburgo), occorrendo verificare se il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea osti ad una normativa nazionale che non riconosce al dirigente medico il diritto incondizionato all'aspettativa per assumere un incarico in altro Stato membro, quando, invece, quel diritto è riconosciuto per gli incarichi resi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 2513 del 26 gennaio 2024, Presidente L. Tria, Relatore A. Zuliani

LAVORO PUBBLICO. Avvocato dipendente del Comune - Compensi per cause concluse favorevolmente - Retribuzione contributiva - Inclusione - Questione - Calcolo dell'indennità premio di servizio - Criteri.

In tema di indennità premio servizio (IPS), la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se gli emolumenti di natura retributiva corrisposti dagli enti locali ai loro avvocati interni, mediante ripartizione dei compensi percepiti dall'ente per le cause concluse favorevolmente per l'ente medesimo, possano rientrare nella definizione di «retribuzione contributiva», anche ai fini della inclusione nel calcolo della IPS.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 189 del 4 gennaio 2024, Presidente E.L. Bruschetta, Relatore L. Luciotti

TRIBUTI. Tributi - Accise energia elettrica - Rimborso.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica di particolare rilevanza delle questioni relative:

- alla possibilità di portare in detrazione dai successivi versamenti in acconto il credito emergente dalla dichiarazione annuale di consumo dell'energia elettrica venga o, in alternativa, di avanzare istanza di rimborso entro il limite temporale previsto dal comma 2, dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995;
- alla necessità, per il contribuente, di ricorrere all'istanza di rimborso a seguito dell'abrogazione dell'accisa provinciale sull'energia elettrica.

Socione Tributaria andinanza interla estenia n. 240 del 4 compaio 2024. Presio

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 240 del 4 gennaio 2024, Presidente R. Crucitti, Relatore A. Crivelli

DETRAZIONI. Spese sanitarie - Rimborso ex art. 15 TUIR in assenza di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza della questione relativa alla possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso del 19% delle spese sanitarie sostenute per familiare a carico da parte della propria assicuratrice, in virtù del disposto di cui all'art. 15 TUIR, non avendo proceduto alla relativa detrazione nell'ambito della dichiarazione dei redditi di competenza.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 502 dell'8 gennaio 2024, Presidente E.L. Bruschetta, Relatore A.A. Salemme

TRIBUTI. Riscossione esattoriale - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nei confronti di società estinta - Notificazione all'ex socio e legale rappresentante - Validità - Questione.

In tema di riscossione esattoriale, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla validità di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa nei confronti di una

società estinta, la cui notificazione sia stata effettuata al soggetto che ne era socio, amministratore unico e liquidatore.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 1270 del 12 gennaio 2024, Presidente L. Paolitto, Relatore F. Di Pisa

TRIBUTI. Agevolazione cd. "prima casa" - Immobili in comunione tra coniugi - Art. 1, Nota II-bis, Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione.

In tema di agevolazione fiscale cd. "prima casa", la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla interpretazione del termine "comunione" di cui all'art. 1, Nota II-bis, Parte I, Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, se comprendente anche la comunione ordinaria tra coniugi, ovvero la sola comunione legale.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 1852 del 17 gennaio 2024, Presidente F. Federici, Relatore S. Leuzzi

PROCESSO TRIBUTARIO. Giudizio di ottemperanza *ex* art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 - Non esperibilità con riguardo alle sentenze di annullamento - Istituto *ex* art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Correlazione e compatibilità reciproca.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla correlazione e reciproca compatibilità tra il principio di non esperibilità del giudizio di ottemperanza, ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, per dare attuazione alle sentenze di annullamento e l'istituto contemplato dall'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nella versione *ratione temporis* applicabile), che prevede il rimborso d'ufficio del tributo, se corrisposto in eccedenza dal contribuente, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 15/01/2024 (dep. 18/01/2024), ord. n. 2329, Pres. G. De Amicis, Rel. E. Gallucci.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – IN GENERE – Ordine europeo di indagine – Acquisizione all'estero dei risultati di intercettazioni disposte dall'Autorità giudiziaria estera su una piattaforma informatica criptata – Disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen. – Applicabilità – Contrasto di giurisprudenza.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – IN GENERE – Ordine europeo di indagine – Acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte dall'Autorità giudiziaria estera attraverso l'inserimento di un captatore informatico sul "server" di una piattaforma criptata – Verifica da parte dell'Autorità giudiziaria nazionale – Contrasto di giurisprudenza.

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

«se l'acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall'Autorità giudiziaria estera su una piattaforma informatica criptata integri, o meno, l'ipotesi disciplinata nell'ordinamento interno dall'art. 270 cod. proc. pen.»;

«se l'acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall'Autorità giudiziaria estera attraverso l'inserimento di un captatore informatico sul "server" di una piattaforma criptata sia soggetta nell'ordinamento interno ad un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, in ordine alla utilizzabilità dei dati raccolti».